



COMUNE DI FORMIGINE

(Provincia di Modena)

**CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELLE
INIZIATIVE NATALIZIE - MERCATINI DI NATALE 2026-2027**

Scrittura Privata

TRA

1. **II COMUNE DI FORMIGINE**, che nel contesto dell'atto sarà indicato anche, per brevità, "Comune" o "Concedente", con sede legale e domicilio fiscale in Formigine (MO) - Via Unità d'Italia 26 - C.F. 00603990367 e P.I. 00292430360, nella persona del Dirigente dell'Area Amministrazione generale e servizi alla città, **Dott.ssa Paola Bonfreschi**, nata a _____ il __/__/__, C.F. _____, ai sensi del Decreto del Sindaco del Comune di Formigine n. 6 del 31/01/2025 "*Disposizione sindacale di affidamento dell'incarico di dirigente amministrativo dell'area 1 "Amministrazione generale e servizi alla città" e contestuale nomina a vicesegretario dell'Ente*", domiciliata per la sua carica presso il Comune stesso, la quale interviene e sottoscrive il presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento Comunale "Ordinamento degli uffici e dei servizi", esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza del Comune medesimo;

E

2. La Ditta _____, che nel contesto dell'atto sarà indicata anche, per brevità, "Ditta" o "Concessionario", con sede legale e domicilio fiscale in _____ - Via _____ - iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di _____ con n. d'iscrizione, C.F. e P.Iva _____, nella persona del Presidente e Legale rappresentante, **Sig.** _____, nato a _____ il __/__/__ - C.F. _____, domiciliato per la carica, presso la sede della ditta che rappresenta, il quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto e in rappresentanza della Ditta medesima e a ciò espressamente autorizzato;

Premesso che

- 1) con determinazione dirigenziale n. ____ del //2026, è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico per la concessione di servizio per la realizzazione, gestione e promozione delle iniziative natalizie - mercatini di natale 2026-2027, per un importo stimato di concessione € _____, IVA esclusa, , nonché lo schema della presente scrittura privata; con il medesimo provvedimento è stata indetta la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 187, del D.Lgs. n. 36/2023, attraverso la piattaforma Sater;
 - 2) con Determinazione n. ____ del //2026, si è proceduto all'indizione della gara di cui sopra;
 - 3) con Determinazione n. ____ del //2026, a seguito dell'espletamento della gara e delle verifiche previste dalla normativa effettuate con esito positivo, la stessa è stata definitivamente aggiudicata alla ditta;
 - 4) la Ditta ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/05/1991 n. 187, le dichiarazioni circa la composizione societaria, in data ____ acquista al protocollo del Comune in data ____ prot. ____;
 - 5) ai sensi degli artt. 18 comma 3 lettera d) e 55 comma 2 del D.lgs n. 36/2023, per la stipula del contratto il termine dilatorio non si applica, trattandosi di una concessione di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- tutto ciò quanto sopra richiamato e premesso, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE - DOCUMENTI CONTRATTUALI - CONDIZIONI GENERALI

1. Le premesse e gli Allegati di cui al presente contratto nonché tutti gli atti e i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.
2. I servizi di cui al presente contratto sono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti:
 - a) Capitolato d'oneri, d'ora in poi nel presente atto denominato anche semplicemente "Capitolato";
 - b) Relazione generale illustrativa;
 - c) Schema di piano economico (d'ora in poi nel presente atto denominato anche semplicemente "Piano economico finanziario" o "PEF");
 - d) Matrice dei rischi;
 - e) Materiale illustrativo;

- f) Proposta progettuale;
- g) Valutazione preliminare di convenienza e fattibilità;

I documenti sottoscritti dalle parti, per integrale accettazione, contestualmente alla stipulazione del contratto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti del Comune.

Tali documenti si intendono qui integralmente riportati e trascritti e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, anche in caso di contrasto e/o incompatibilità tra loro, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia, inclusa la normativa tecnica relativa alle specifiche prestazioni previste dalla concessione e nel capitolato; tra le altre, per le parti applicabili e nei testi vigenti:

- il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, con particolare ma non esclusivo riferimento al *LIBRO IV DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI Parte I e Parte II Titoli I-II-III;*

- il D.Lgs. 09 Aprile 2008, n. 81;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136;

- le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, in materia di: lavoro e manodopera, di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi e previdenziali. Ai sensi degli artt. 11 e 102 comma 1 lett. b) del D.lgs n. 36/2023 e di quanto disposto dall'Allegato I.01 al medesimo Codice, l'appaltatore è tenuto ad applicare al personale impiegato nell'appalto il contratto CCNL _____ (così come indicato dal Concedente in sede di gara / contratto equivalente a quello indicato dalla Stazione Appaltante, in sede di gara, che garantisce le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori) nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

- tutte le norme specifiche di settore;

- "criteri ambientali minimi: si applicano quelli di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 19 ottobre 2022, n. 459.

4. L'appaltatore si impegna inoltre al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 57, 102 comma 1) lett. a), c) ed all'allegato II.3 del D.lgs

n. 36/2023 nell'esecuzione dell'appalto.

Tra l'altro, come da dichiarazione presentata in sede di gara, l'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% per cento, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile delle eventuali nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

5. da inserire solo nel caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti fino a 50 e che non sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

L'appaltatore dovrà consegnare al Comune, entro sei mesi dalla conclusione del contratto:

a) la relazione prevista dall'articolo 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice

b) la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 di cui all'articolo 1, comma 3 dell'Allegato II.3 del Codice

c) la relazione prevista dall'articolo 1, comma 3 dell'Allegato II.3 del Codice.

Art. 2 - OGGETTO

1. Il Comune di Formigine, come sopra rappresentato, affida in Concessione alla ditta, come sopra rappresentata, che accetta, il servizio di progettazione, organizzazione, realizzazione e gestione delle iniziative natalizie attraverso una pianificazione pluriennale relativa al biennio 2026-2027, d'ora in poi, nel presente atto, indicato anche, per brevità, "servizio" o "servizi" o "prestazioni", come dettagliati in capitolato e nei documenti di gara, inclusa la proposta progettuale.
2. Fatto salvo quanto disposto al successivo art. 4, comma 2, la controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di organizzare e gestire i mercatini natalizi, traendo la propria remunerazione, in tutto o in parte, dal relativo sfruttamento economico e dalle ulteriori utilità eventualmente riconosciute dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dal Capitolato a cui si fa espresso rinvio. Resta fermo che il rischio operativo della concessione è assunto integralmente dal Concessionario.
3. Nell'obbligazione del concessionario rientra lo svolgimento di ogni altra funzione consequenziale o comunque connessa all'esecuzione del contratto.

Pertanto, formano oggetto della Concessione, a cura e spese del Concessionario, tutte le attività come individuate e dettagliate nel Capitolato e nella restante documentazione contrattuale, tutti i servizi, le prestazioni e le forniture necessarie per erogare il servizio completamente e perfettamente compiuto a regola d'arte, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di norme, patti, condizioni,

termini, modalità e con le caratteristiche funzionali, tecniche, qualitative e quantitative previsti e definiti dalla presente concessione, dal Capitolato e da tutti documenti di gara; è inoltre compreso nel contratto tutto quanto previsto nella proposta progettuale del Concessionario.

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Ai sensi dell'art. 178 del D. Lgs. 36/2023, la concessione ha durata biennale (annualità 2026-2027).

L'edizione 2026 si terrà indicativamente nei fine settimana che precedono il Natale — 28-29 novembre e 5-6-8, 12-13 e 19-20 — con la possibilità di estendere il programma anche al weekend successivo, 24-26-27 dicembre.

Per l'edizione successiva, il periodo di svolgimento sarà definito con apposito provvedimento del Comune tenuto conto in ogni caso dell'articolazione del Natale su 4 week end.

L'Ente Concedente si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto, se ricorrono i presupposti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023.

Si dà atto che lo *svolgimento del servizio è iniziato in data _____ nelle more della stipula della presente come da apposito verbale sottoscritto dalle parti, conservato agli atti.*

2. Ai sensi dell'art. 178, comma 5 del Codice, il contratto di concessione non è prorogabile o rinnovabile, fermo restando quando previsto dal medesimo articolo e dal Capitolato.

Art. 4 - IMPORTO STIMATO DI CONCESSIONE E ACCETTAZIONE RISCHIO OPERATIVO - AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Il valore presunto complessivo stimato, ai sensi dell'art. 179 del d.lgs 36/2023, della Concessione è € _____ (euro _____), al netto dell'IIVA.

Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio

Il corrispettivo del Concessionario è costituito dai ricavi derivanti, per tutta la durata del contratto, dal diritto di gestire e sfruttare economicamente il servizio.

Al Concessionario competono gli introiti derivanti dallo sfruttamento economico della manifestazione, secondo quanto previsto dal Capitolato. La remunerazione del Concessionario è costituita, in tutto o in parte, dai proventi conseguiti dalla gestione dei mercatini natalizi e dal materiale e le attività concesse dal Comune che costituiscono una misura di sostegno finalizzata al conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario e non altera la natura concessoria del rapporto.

La stima effettuata dal Comune circa i ricavi ipotizzabili della presente concessione, di cui sopra, ha carattere puramente indicativo, non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario e non impegna in alcun modo il Concedente che, infatti, non garantisce il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione del servizio da parte del Concessionario, che assume interamente a proprio carico il c.d. "rischio operativo" legato alla gestione del servizio, come previsto dall'art. 177 del codice e dal Capitolato. Tale rischio è dettagliato nella matrice dei rischi riportata in capitolato all'art.9.

2. È incluso nel valore stimato della concessione una misura di sostegno in natura da parte del Comune costituito dai beni, dalle attrezzature e dai servizi messi a disposizione del Concessionario ai sensi dell'art. 6 del capitolato, quantificato in complessivi € 43.736,00 per l'intero periodo di concessione (annualità 2026-2027), come riportato nello schema di piano economico.

3. Il Comune non assume alcun impegno nei confronti del Concessionario circa la redditività del servizio, fatto salvo quanto disposto al precedente comma 2.

Il Concessionario, con la sottoscrizione del contratto, accetta integralmente i rischi derivanti dalla presente concessione, impegnandosi a sostenere tutte le conseguenze economiche e operative che da essi derivano, salvo quanto previsto dal Capitolato.

Art. 5 - OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE

1. Fermo restando quant'altro previsto nel presente contratto, si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Capitolato.

2. Per la misura di sostegno si fa espresso rinvio al precedente art. 4 comma 2 ed all'art. 6 del capitolato.

3. Fermo restando quanto ai due precedenti commi, compete al Concedente:

a) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione della concessione e dei relativi servizi;

b) nominare il Responsabile Unico di Progetto di concessione (RUP), nel rispetto dell'articolo 15 del Codice;

c) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

d) vigilare sulla corretta gestione della concessione e dei relativi servizi da parte del Concessionario, in conformità alla normativa vigente tempo per tempo, al Capitolato ed alla proposta progettuale ed adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e

documenti:

- a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi del presente contratto;
- b) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi del presente contratto.

Art. 6 - RESPONSABILI E REFERENTI

- 1. Il Responsabile Unico del Progetto di concessione è il Responsabile del Servizio Coordinamento Eventi, Dott. Guido Tiziano Ganzerli.
- 2. Il Responsabile per la Concessione individuato dal Concessionario è il Sig. _____ che risponde dei rapporti contrattuali fra lo stesso e il R.U.P. del Comune. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che, in base a disposizioni di legge e di contratto, deve essere reperibile.
- 3. Il Concedente ed il Concessionario individuano ciascuno referenti operativi, comunicandone i nominativi alla controparte, all'avvio dell'attività.

Art. 7 - ATTIVITA', OBBLIGHI, RESPONSABILITA' E DICHIARAZIONI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Per le attività da svolgersi, l'organizzazione, la gestione dei mercatini natalizi e per le modalità di esecuzione del servizio in concessione si fa espresso rinvio a quanto disposto e disciplinato nel capitolato e nella restante documentazione di gara, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutti i materiali ed i servizi necessari, tutti gli oneri, i costi e le spese, anche accessori e connessi, necessari all'esecuzione della concessione a regola d'arte, ricadono sul Concessionario, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 del capitolato.
- 2. Il Concessionario s'impegna a rispettare integralmente tutte le prescrizioni, condizioni, obbligazioni e termini/scadenze contenute nel capitolato e nella documentazione contrattuale, ai quali si fa espresso rinvio, nonché nella normativa vigente in materia, ivi comprese le disposizioni comunitarie e nazionali di carattere tecnico, ambientale, amministrativo e fiscale, che disciplinano l'esercizio dell'attività oggetto della concessione.
- 3. La ditta dovrà eseguire il servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente contratto e del Capitolato e dei relativi allegati.
- 4. Il Piano Economico Finanziario prodotto dal concessionario in sede di gara attesta la capacità dello stesso di eseguire correttamente il

servizio durante tutto l'arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico finanziario di investimenti e connessa gestione nonché il rendimento dell'intero periodo. Il PEF contiene quindi le proiezioni relative al conto economico, allo Stato patrimoniale e al rendiconto finanziario per l'intera durata della concessione. Esso non impegna in alcun modo il Concedente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario.

Il Concessionario si impegna a rispettare le previsioni e ad adeguare la propria gestione al rispetto dell'equilibrio del proprio PEF.

La matrice dei rischi, parte integrante e sostanziale del presente atto, costituisce parametro per individuare ex-ante le ipotesi, le modalità ed i limiti di revisione delle condizioni economico-finanziarie poste a base del PEF nonché l'eventuale riequilibrio e la parte contrattuale su cui ricadono eventuali conseguenze derivanti al verificarsi di eventi che possono incidere sulla prestazione oggetto di affidamento. La matrice sarà inoltre impiegata, se del caso, ai fini della verifica della permanenza in capo alla Ditta dei rischi trasferiti allo stesso, ogniqualvolta le parti concordino una variazione contrattuale o la revisione del PEF, nelle circostanze ammesse. In tali casi, dovrà essere accertato che le modifiche apportate lascino inalterata l'allocatione dei rischi così come definita nei documenti contrattuali e riportata nella matrice.

4. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

5. Il Concessionario ha valutato e condiviso il Progetto posto a base di gara, approvato dal Concedente, e i relativi allegati, e lo ritiene coerente rispetto agli obblighi di esecuzione dei servizi previsti dal Contratto.

6. Fermo restando quant'altro previsto nel presente contratto, nel Capitolato e nella proposta progettuale presentata in sede di gara, il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

- a) erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel presente Contratto, nel Capitolato e nei Documenti contrattuali, inclusa la Documentazione Progettuale, che definiscono le modalità, gli obblighi delle parti e le relative prestazioni; rispettare tutti gli oneri ed obblighi previsti in capitolato; assumere tutti gli oneri e compiti gestionali necessari per il regolare e continuativo funzionamento del servizio oggetto del rapporto contrattuale;
- b) assumere la custodia delle attrezzature messe a disposizione dal Comune e si impegna a conservarle e mantenerle con la massima

diligenza, garantendone la corretta conservazione e il buono stato d'uso per l'intera durata della manifestazione. Il concessionario è altresì responsabile di eventuali danni arrecati alla piazza e alle attrezzature in occasione dello svolgimento della manifestazione.

c) impiegare personale qualificato e idoneo a svolgere le prestazioni del Contratto, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti e abilitazioni eventualmente richiesti dalla vigente normativa; ottemperare a tutti gli obblighi fiscali, retributivi, economici, previdenziali, assicurativi, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni e, in generale, quelli previsti e imposti dalla normativa vigente, nessun escluso, e assume a suo carico tutti gli oneri relativi e conseguenti; rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza nelle attività e nella gestione ordinaria del servizio;

d) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo; collaborare con il concedente per l'esercizio dei poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario di obblighi su esso gravanti ai sensi di legge e di Contratto; fornire al RUP tutti i chiarimenti richiesti;

e) soddisfare tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti, o disposizioni normative che dovessero intervenire durante la validità del rapporto, ed a tutti gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro liberando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;

f) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dei Servizi;

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;

(iii) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;

g) inviare periodicamente, almeno una volta l'anno, in formato pdf e tramite PEC al RUP, le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, rispetto alle singole voci indicate nel piano economico-finanziario di cui al precedente art. 1 comma 2 lett. d) ;

h) ad osservare, per le parti applicabili, i criteri ambientali minimi vigenti come indicati in capitolato.

7. Per tutto quanto non espressamente normato al presente articolo, si fa espresso rinvio al Capitolato.

Art. 8 - CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI E COLLABORATORI

1. Nello svolgimento delle attività oggetto di Concessione, il Concessionario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, t.v., nonché nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Formigine ed, in particolare, all'Allegato "A" del suddetto codice, nella versione vigente e pubblicata sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente".
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Trova applicazione la Legge 136/2010; pertanto, le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente contratto, il Concessionario prende atto del seguente codice: CIG

_____.

Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio, il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura è: GGQMRR

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, l'Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 10 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 188 del Codice, il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'articolo 119, e da quanto previsto in capitolato.

2. Il Concessionario nell'offerta ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti prestazioni, previa autorizzazione del Concedente:

_____.

Ovvero Non avendolo dichiarato in sede di offerta, il subappalto non è ammesso.

Art. 11 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato, attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi consentiti dall'articolo 189 del Codice e come previsto nel Capitolato.
2. Nel caso che le modifiche di cui al comma 1 siano da imputare ad errori od omissioni del Concessionario, lo stesso Concessionario è

tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

Art. 12 – EQUILIBRIO / DISEQUILIBRIO E RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Si fa espresso rinvio al Capitolato, con particolare riferimento all'art. 9, e allo Schema di Piano Economico e Finanziario.
2. Si precisa che nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del PEF è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

Art. 13 - MONITORAGGIO

Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nella matrice dei rischi, verificando in particolare la permanenza in capo alla ditta dei rischi trasferiti, il Concessionario è tenuto a trasmettere al Concedente il bilancio della manifestazione con eventuali ulteriori documenti contabili (bilancio di verifica, dati di gestione) al fine di permettere la verifica dell'andamento della gestione ed il permanere dell'equilibrio economico finanziario come indicato nel PEF presentato dal Concessionario a corredo della sua offerta.

Art. 14 - GARANZIA

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative all'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario ha costituito garanzia definitiva di € _ (euro _____ e centesimi _____), pari al 5% del valore stimato della concessione oltre IVA, a mezzo di polizza fidejussoria n. _____ rilasciata da _____ in data __/__/__(*ovvero di deposito cauzionale tramite bollettino PagoPA n. _____ del _____*).

Tale garanzia prevede espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., la sua operatività a semplice richiesta scritta del Concedente entro 15 giorni dalla richiesta, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., la sua validità per tutta la durata dell'affidamento.

2. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. In ogni caso il Comune ha il diritto di valersi della garanzia nei casi previsti dal capitolato e dal comma 5 dell'art. 117 del Codice.

3. La ditta dovrà reintegrare la garanzia, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di escussione parziale o totale della garanzia stessa, trasmessa dal RUP tramite posta elettronica certificata, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Il mancato reintegro della garanzia in caso di escussione costituisce causa risolutiva espressa.

Art. 15 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO - POLIZZE ASSICURATIVE

1. Resta fermo quanto previsto all'art. 16 del Capitolato in tema di responsabilità e di polizze, a cui si fa espresso rinvio.

2. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità sia civile sia penale per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente o di terzi ed in conseguenza dell'esecuzione della Concessione e manleva il Concedente da tutti i danni diretti ed indiretti che possano derivare dall'esecuzione della concessione. Il Concedente rimane pertanto esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale da chiunque instaurata.

3. Il Concessionario ha prodotto, per il presente contratto, le seguenti polizze:

a. Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO) - polizza n. _____ emessa da _____, con i seguenti massimali:

- € _____ per sinistro e per persona (*massimale "unico" di garanzia non inferiore ad euro 500.000,00*), relativamente alla Responsabilità civile verso terzi (RCT) con le estensioni previste in Capitolato;
- € _____ per sinistro e per persona (*massimale "unico" di garanzia non inferiore ad euro 500.000,00*), per ogni infortunato, relativamente alla Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), con le estensioni previste in Capitolato.

4. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

5. E' obbligo ed onere del Concessionario, per tutta la durata della Concessione, alla scadenza delle polizze, procedere al loro rinnovo in modo da garantire, senza soluzione di continuità, la copertura assicurativa del servizio così come comunicare le eventuali nuove polizze sostitutive di quelle indicate nel presente articolo. A tal fine il Concessionario deve produrre al Comune ed, in particolare, al Servizio Comunicazione e Sviluppo, ad ogni scadenza copia delle quietanze di pagamento del premio o, in caso di stipula di nuove polizze, copia delle stesse aventi caratteristiche minime pari a quanto sopra riportato, entro giorni 15 (quindici) dall'avvenuto pagamento.

I massimali previsti dalle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dalla Ditta sia nei confronti di

terzi sia nei confronti del Concedente. L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera la ditta dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette polizze assicurative.

6. L'onere per il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico della Ditta, indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa.

Art. 16- PENALI

1. Il Concessionario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni, conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti del Concessionario stesso.

2. Qualora risultino al Comune mancanze, inadempienze di qualsivoglia natura imputabili alla responsabilità del Concessionario, così come inosservanze del progetto e/o del presente contratto, queste verranno contestate al Concessionario.

Nel caso in cui l'inadempienza comporti la necessità di un intervento, sarà indicato nella medesima comunicazione anche il termine entro cui adempiere.

Nel caso in cui dall'inadempienza possa derivare l'applicazione di una penale, la contestazione avverrà per iscritto, tramite PEC, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il Comune di Formigine è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della contestazione, con facoltà per il Concessionario di presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Entro i successivi 30 (trenta) giorni il procedimento dovrà essere concluso.

Nel caso in cui il RUP valuti motivatamente non accoglibili le controdeduzioni presentate dal Concessionario o nel caso in cui il Concessionario non abbia presentato controdeduzioni nel termine assegnato, la sanzione sarà considerata definitivamente accertata e sarà comunicato al Concessionario l'ammontare della penale e le relative modalità di pagamento.

3. Fatto salvo quant'altro previsto nel presente contratto e fermo restando quanto disciplinato per la risoluzione contrattuale, in caso di infrazioni definitivamente accertate, il Comune addebiterà al concessionario le penali indicate all'art. 9 del Capitolato.

4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei precedenti commi non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; in caso di superamento, trova applicazione l'articolo 17 in materia di risoluzione del contratto.

5. In caso di risoluzione del contratto in danno al concessionario è applicata una penale pari almeno all'importo della garanzia definitiva, alla data della risoluzione medesima, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

6. Le penali saranno richieste mediante pagamento diretto dell'appaltatore ovvero incassate mediante escussione della garanzia definitiva (da reintegrare come da art. 14) o, in caso di assenza o insufficienza di quest'ultima, saranno incassate sul conto finale o, se necessario, con riscossione coattiva ai sensi di legge.

7. Il pagamento della penale non solleva il concessionario da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata e, in ogni caso, è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 17 - RISOLUZIONE

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'articolo 190 del D.Lgs. n. 36/2023 e gli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e nella documentazione di gara, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, il Concedente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per il Concessionario, nei casi di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi stessi.

3. Il Concedente, qualora accerti un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, al di fuori dei casi di cui al successivo comma 4), avvia il contraddittorio con il concessionario. Ricorrendone le circostanze il rup dichiarerà risolto il contratto con atto scritto comunicato al Concessionario, mediante posta elettronica certificata e la comunicazione conterrà le motivazioni della mancata accettazione delle eventuali controdeduzioni del Concessionario.

4. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono motivo per l'operatività della clausola risolutiva espressa i casi come sotto indicati che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi, per cause non imputabili a causa di forza maggiore dimostrata:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte del concessionario, dei controlli da parte della stazione appaltante se:
 - dall'esecuzione successiva degli stessi risultino inadempienze da parte del Concessionario;
 - a causa dei comportamenti del concessionario sia stato impossibile procedere ai controlli entro cinque giorni lavorativi dal primo tentativo;
- c) insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato;

- d) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dal Concedente presso il Concessionario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- e) mancata ottemperanza agli ordini e prescrizioni del direttore dell'esecuzione che pregiudichi il servizio affidato;
- f) atti od omissioni che pregiudichino la sicurezza degli utenti;
- g) reiterato mancato rispetto delle condizioni proposte in sede di gara ;
- h) nel caso si rendessero necessarie modifiche tali da comportare una nuova procedura di gara;
- i) nel caso in cui azioni od omissioni del concessionario nell'esecuzione del servizio, che configurino inadempienze contrattuali, abbiano portato danno al buon nome del Comune;
- j) sospensione unilaterale del servizio;
- k) ricorso al sub-appalto non autorizzato, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, ricorso al subappalto a cascata non conforme al dettato normativo e contrattuale (in alternativa ricorso al sub-appalto a qualsiasi titolo) ;
- l) raggiungimento di penali per un importo pari al dieci per cento dell'importo di contratto;
- m) cessione di azienda, cessione di attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;
- n) mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;
- o) sospensione o risoluzione delle polizze assicurative per mancato pagamento delle rate di premio;
- p) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- q) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;
- r) grave violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- s) ripetuta inosservanza degli obblighi previsti dal presente contratto e suoi allegati in merito alla normativa in materia di trattamento e riservatezza dei dati e degli obblighi del responsabile del trattamento;
- t) cessione, anche parziale, del contratto, escluso quanto riportato all'art. 21 comma 3) e 4) del contratto;

- u) associazione in partecipazione (ai sensi dell'art. 68 comma 15 del D.Lgs 36/2023), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 119, comma 18, del D.Lgs. 36/2023;
- v) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- w) inadempienza accertata, anche a carico dei subappaltatori, alle norme di legge in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro, assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione, dal rup; mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, del contratto/i collettivo/i nazionale/i di lavoro, così come individuato al precedente art.1, e accordi locali in quanto applicabili. Il mancato rispetto dell'obbligo di pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali previste dai C.C.N.L. di cui sopra vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i servizi, anche dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione;
- x) violazione dei protocolli di legalità;
- y) violazione dei CAM.

5. La clausola risolutiva viene contestata per iscritto dal RUP ed opera di diritto nel momento in cui il Comune comunica al Concessionario, di volersi avvalere della clausola stessa ed è immediatamente produttiva di effetti non essendo necessaria alcuna accettazione da parte del Concessionario.

In tutti i casi di clausola risolutiva espressa, il Comune potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione.

Ciò non darà al Concessionario diritto alcuno a pretendere indennizzi, compensi o rimborsi a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli per il mancato sfruttamento economico della concessione, per il lucro cessante o per le spese e gli investimenti riferiti alla parte della concessione non eseguita, restando esclusa qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti del Comune.

6. La risoluzione del contratto comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 18 - RECESSO

1. Il Comune può recedere dal Contratto per motivi di pubblico interesse o qualora vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano la concessione, con provvedimento comunicato al Concessionario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel presente atto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 190, comma 4 del Codice e previo preavviso di almeno tre mesi.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del comma 1. spettano al Concessionario:

- a) i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto;
- b) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 2 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario a partire dall'esercizio nel quale avviene il recesso per motivi di pubblico interesse.

All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 60 giorni successivi dalla comunicazione del recesso.

L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

4. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto, la Parte interessata può recedere dal Contratto.

5. In caso di recesso del Concessionario, per mancato accordo sul riequilibrio del PEF, da comunicarsi con preavviso di sei mesi al Comune, nulla sarà dovuto al medesimo a titolo di indennizzo o riconoscimento per gli investimenti effettuati e il Comune, ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, avrà diritto ad incamerare, a titolo di indennizzo, la garanzia definitiva. Il Concessionario dovrà provvedere all'immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.

Art. 19 - EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

2. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

Art. 20 COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni formali e le trasmissioni formali di dati / informazioni inerenti il presente contratto verranno effettuate tramite i seguenti indirizzi PEC

Comune _____

Ditta _____.

2. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie relative all'esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi degli articoli 210 e 211 del Codice, per quanto applicabili.
2. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possano definire con accordo bonario, saranno devolute al Foro di Modena.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Concedente informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale e precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti del Concessionario e della loro riservatezza.

Con la sottostante firma, il Concessionario presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto e dichiara:

- a) di conoscere che l'acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente appalto e dichiara di conoscere i propri diritti, come disciplinati dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 e dal regolamento europeo;
- b) di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente appalto, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai Servizi, ovvero ancora per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle Autorità competenti.

2. Si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Comune di Formigine con sede in Via Unità d'Italia, 26 - 41043 Formigine (MO), PEC: comune.formigine@cert.comune.formigine.mo.it;

b) Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, Tel. 051/6338860, e-mail dpo-team@lepida.it, segreteria@pec.lepida.it;

c) Si fa espresso rinvio al sito del comune di Formigine per quanto riguarda l'informativa in materia di privacy:
<https://www.comune.formigine.mo.it/informativa-privacy>

Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 10, e dell'allegato I.4. del D.Lgs. 36/2023, le spese relative all'imposta di bollo sono pari a Euro 40,00; le suddette spese sono versate, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), come disposto dalla Agenzia delle Entrate con circolare n. 240013/2023 del 28 giugno 2023.
3. Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86 e ss. mm. e ii., trattandosi di prestazioni soggette ad IVA con spese a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 24- RINVIO

1. Per quanto non specificato nel presente contratto si fa espresso rinvio a quanto previsto nella documentazione di gara, alle norme e alle disposizioni del codice civile, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, per quanto applicabili, alle norme regionali in materia ed a tutti gli atti in materia che comunque dovessero impegnare la Stazione Appaltante.

Il presente atto, composto di n. ____ pagine a video viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità.

COMUNE DI FORMIGINE

La Dirigente

Dr.ssa Paola Bonfreschi

IL CONCESSIONARIO

Il Presidente e legale Rappresentante

Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile l'Appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli:

_____.

COMUNE DI FORMIGINE

La Dirigente

Dr.ssa Paola Bonfreschi

IL CONCESSIONARIO

Il Presidente e legale Rappresentante
